REGOLAMENTO (CEE) N. 585/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio ha fissato all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 98, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i criteri che consentono di determinare i livelli degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre fissare tali livelli per la campagna lattiera 1985/1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili fino al termine della campagna lattiera 1985/1986, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nonché negli scambi tra la Spagna e i paesi terzi, sono fissati nell'allegato del presente regolamento per il latte e i prodotti lattiero-caseari ivi menzionati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.

ALLEGATO

Importi compensativi adesione applicabili negli scambi della Spagna

(Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione da parte della Spagna)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati (esclusi il latte e la crema di latte di capra o di pecora):	
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	I. Iogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:	
	— siero di latte	—
	— altri, aventi tenore in peso di materie grasse:	
	— inferiore o uguale a 0,6 %	1,51
	— superiore a 0,6 %	(1)
	II. altri:	(1)
	B. altri	(1)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	I. Siero di latte	—
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	— inferiore o uguale a 1,5 %, destinati all'alimentazione umana (2)	69,76
	— superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 29 %	63,63
	— superiore a 29 % ed inferiore o uguale a 45 %	59,84
	— superiore a 45 %	50,58
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	— inferiore o uguale a 11 %	25,71
	— superiore a 11 %	(1)
	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
	a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 %	0,6363 per kg (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	— inferiore o uguale a 1,5 % destinati all'alimentazione umana (2)	0,6976 per kg (3)
	— superiore a 1,5 % ed inferiore a 29 %	0,6363 per kg (3)
	— superiore a 29 % ed inferiore a 45 %	0,5984 per kg (3)
	— superiore a 45 %	0,5058 per kg (3)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	— inferiore o uguale a 9,5 %	20,25 (4)
	— superiore a 9,5	(5)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
04.03	Burro :	
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore a 80 %	0,4798 (6)
	— uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	38,38
	— superiore a 82 % e inferiore o uguale a 84 %	39,34
	— superiore a 84 %	0,4798 (6)
04.04	Formaggi e latticini :	
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere	44,89
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger », fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	30,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere :	
	— Roquefort	—
	— altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	21,85
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	83,01
	E. altri :	
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa :	
	ex a) inferiore o pari al 47 % :	
	— Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino sardo e Grana Padano	—
	— altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	60,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 % :	
	1. Cheddar	83,01
	ex 2. altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	52,75
	c) superiore a 72 % (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	45,00
	II. altri :	
	a) grattugiati o in polvere	60,00
	b) altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	25,00
17.02	A. Lattoso e sciroppo di lattosio :	
	II. Altri (non contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro)	16,19
21.07	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :	
	di lattosio	16,19

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	ex B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio, o malto-destrina :	
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	—
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	— (7)
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	— (7)
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	—

Note

(1) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

— l'importo corrispondente alla quantità di materie grasse lattiche espressa in percento, contenuta in 100 kg peso netto del prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU, e

— l'importo corrispondente alla quantità in chilogrammi della parte non grassa contenuta in 100 kg peso netto del prodotto, moltiplicato per 0,015108 ECU.

(2) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 o del regolamento (CEE) n. 3714/84 o da quelli importati in Spagna sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76.

(3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma

— dell'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso di latte e crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto finito, e

— di un importo addizionale per ogni percento costituente il tenore in saccarosio di 100 kg peso netto del prodotto pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

(4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma

— dell'importo indicato e

— di un importo addizionale per ogni percento costituente il tenore in saccarosio di 100 kg peso netto del prodotto pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

(5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

— un importo corrispondente alla quantità di materie grasse lattiche, espressa in percento, contenuta in 100 kg peso netto del prodotto moltiplicato per 0,0429 ECU, e

— un importo corrispondente alla quantità in chilogrammi della parte lattica non grassa, contenuta in 100 kg peso netto del prodotto, moltiplicato per 0,015108 ECU, e

— un importo addizionale per ogni percento costituente il tenore in saccarosio di 100 kg di peso netto del prodotto pari all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso di materie grasse contenuto in 100 kg di prodotto finito.

(7) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale :

— per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b) 3, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,16 ;

— per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,50.

NB :

Per quanto riguarda il latte e la crema di latte e di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti :

— il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC ;

— all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione apposita che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre ovvero che il formaggio in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra.